

**CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE**

**Delibera n. punto 6 O.d.G. tariffa**

**OGGETTO:** tariffa per il periodo di regolazione 2012 – 2013  
(Deliberazione AEEG del 28/12/12 n.585/2012/R/idr e s.m.i.)

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data **gg mese 2013** presso la sede della Provincia di Roma

**PREMESSO**

CHE il decreto legge n. 70/11 ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, assegnando ad essa una serie di funzioni di regolazione e di controllo sui servizi idrici e trasferendo alla stessa le funzioni già attribuite alla CoNVIRI dal decreto legislativo n. 152/06 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

CHE il comma 14 dell'art. 10 del decreto legge n. 70/11 prevede che l'Agenzia svolga, tra l'altro, queste funzioni:

- c) definisce le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici ecc.;
- d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, ecc.;
- e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;

CHE i commi 13 e 19 dell'articolo 21 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 hanno trasferito all'Autorità dell'Energia Elettrica e del Gas (AEEG) *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”* e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

CHE il comma 20 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 stabilisce che per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'AEEG:

- a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
- c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio;

CHE le Deliberazioni AEEG n. 585/2012/R/idr e 108/2013/R/idr dispongono che la Conferenza dei Sindaci entro il 30 aprile 2013 approvi ed invii all'AEEG questi documenti:

- a) il vincolo ai ricavi del gestore e i moltiplicatori tariffari *teta* che il Gestore dovrà applicare per il 2012 e il 2013;
- b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di piano d'ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;
- c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata;
- d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate.

CHE nell'ambito della decisione di cui al punto a) precedente, la Conferenza deve decidere il valore del FNI<sup>2013</sup> ovvero della quota aggiuntiva di costo destinata alla realizzazione di nuovo investimenti a carico del Gestore a fondo perduto, valore che può essere scelto tra zero ed un valore massimo determinato nei calcoli tariffari;

CHE entro i successivi 3 mesi, l'AEEG approva la tariffa, eventualmente provvedendo alla determinazione delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, in un'ottica di tutela degli utenti, laddove gli Enti d'Ambito o i soggetti competenti non avessero provveduto al previsto invio;

CHE a decorrere dal 1° gennaio 2013 ACEA ATO 2 è tenuta ad applicare le seguenti tariffe:

- 1 ) la tariffa già decisa dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera del 17 aprile 2012 n. 7/12, fino alla approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci della tariffa trattata nella presente Delibera;
- 2 ) la tariffa dell'anno 2012 già decisa dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera del 17 aprile 2012 n. 7/12 moltiplicata per il fattore *teta*<sub>2013</sub>, come determinato nella presente delibera dopo l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci della tariffa trattata nella presente Delibera e fino alla sua approvazione da parte dell'AEEG;
- 3 ) la tariffa dell'anno 2012 già decisa dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera del 17 aprile 2012 n. 7/12 moltiplicata per il valore *teta*<sub>2013</sub> approvato dall'AEEG a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'AEEG;

CHE l'art. 7.1 della deliberazione AEEG n. 585/2012/R/idr prevede che nei casi in cui l'applicazione del metodo tariffario transitorio determini una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, sia disposta

un'istruttoria per accertare, con il coinvolgimento degli Enti d'Ambito, i dati forniti, la corretta applicazione del metodo tariffario transitorio e l'efficienza del servizio di misura, prevedendo che il recupero degli eventuali ricavi spettanti avvenga con il meccanismo di perequazione di cui al Titolo 11 dell'allegato A. In attesa del completamento dell'istruttoria, il gestore applicherà in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal Metodo Tariffario Normalizzato (MTN);

CHE la differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui ai precedenti punti 1) e 2) ed i ricavi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto 3) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione;

CHE la differenza tra il ricavo che il Gestore ha registrato nel 2012 ed il vincolo riconosciuto al ricavo del Gestore nel 2012 calcolato con l'applicazione del Metodo Transitorio Tariffario ed approvati dall'AEEG sarà oggetto di successivo conguaglio;

CHE la Deliberazione AEEG n. n. 73/2013/R/idr prevede che la Conferenza dei Sindaci entro il 30 aprile 2013 approvi ed invii all'AEEG il Piano Economico Finanziario (PEF) della Gestione del S.I.I.

CHE il PEF, sottoposto a procedimento di verifica da parte dell'AEEG, è predisposto a partire dalla tariffa dell'anno 2012 già decisa dalla Conferenza dei Sindaci con Delibera del 17 aprile 2012 n. 7/12 moltiplicata per i fattori *teta2012* e *teta2013* e sulla base di alcune assunzioni necessarie per proiettare le varie grandezze economiche del Piano negli anni successivi al 2013;

CHE la Segreteria Tecnico Operativa ha predisposto la Relazione di accompagnamento al calcolo della tariffa per il periodo di regolazione 2012-2013 allegata alla presente Delibera;

CHE i principali risultati del calcolo della tariffa per il periodo di regolazione sono così sintetizzati:

	2012	2013
Quota aggiuntiva di costo destinata a nuovi investimenti <b>FNI<sub>ioni</sub></b>	€ 0	€ 11.252.857
Fondo nuovi investimenti <b>FoNI</b>	€ 2.724.420	€ 14.118.331
Vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore del S.I.I. <b>VRG</b>	€ 481.963.493	€ 495.139.822
Moltiplicatore tariffario <b>teta</b>	1,025	1,053

ponendo la tariffa del 2012 ex Delibera C.dei S. 7/12 = 100

tariffa ex Delibera C.dei S. 7/12	100,00	+ 2,51% rispetto tariffa pregressa
tariffa presente elaborazione	102,51	

ponendo la tariffa del 2013 ex Delibera C.dei S. 7/12 = 100

tariffa ex Delibera C.dei S. 7/12	100,00	+ 1,81% rispetto tariffa pregressa
tariffa presente elaborazione	101,81	

questi dati comporteranno un conguaglio per il 2012 dell'ordine di 10-15 milioni di euro ed un aumento della tariffa per il 2013 dell'1,81% rispetto alla tariffa oggi già in vigore;

CHE la Segreteria con lettera del 31 marzo 2013 prot. 66-13 inviata all'AEEG ha segnalato di avere avuto notizia che ACEA ATO 2 avesse ridotto gli investimenti già programmati dalla Conferenza dei Sindaci e che lo stesso dovrebbe accadere per l'anno in corso e che tale decisione del Gestore avrebbe reso difficile l'approvazione della nuova tariffa a fronte dei maggiori ricavi da essa previsti;

CHE il bilancio di ACEA ATO 2 S.p.A. per il 2012 ha confermato la previsione di cui al punto precedente per l'anno passato ed ha registrato utili al netto delle imposte per 73,4 milioni di euro;

CHE ACEA ATO 2 S.p.A. con lettera del 10 aprile 2013 prot. 118/p ha addotto queste ragioni per la riduzione degli investimenti:

- incertezza del quadro normativo e del contesto economico – finanziario;
- nuovo metodo tariffario che non coprirebbe completamente il costo degli investimenti;
- situazione creditizia (P.A. e privati);
- le norme contrattuali non impediscono una contrazione momentanea degli investimenti;

CHE comunque con il nuovo metodo tariffario gli investimenti realizzati nel 2012 e 2013 saranno riconosciuti in tariffa per gli importi effettivamente spesi;

CHE la riduzione degli investimenti avrà conseguenze sulla qualità del servizio fornito, sulla difesa dell'ambiente, sulla crescita dei Comuni, sull'economia e sull'occupazione;

CHE per i fatti esposti sembra opportuno, sebbene quanto esposto non ricada nella casistica prevista, chiedere all'AEEG l'istruttoria prevista all'art.7.1 della deliberazione AEEG n. 585/2012/R/idr;

CHE per i fatti esposti sembra necessario avviare una revisione della Convenzione di Gestione affinché siano meglio definiti gli obblighi del Gestore in merito agli investimenti da realizzare;

#### **DELIBERA**

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI rinviare l'approvazione dei documenti allegati e la conseguente adozione della nuova tariffa per il periodo di regolazione 2012-2013;

DI chiedere una istruttoria all'AEEG su tali documenti;

DI prendere atto della necessità di avviare una revisione della Convenzione di Gestione affinché siano meglio definiti gli obblighi del Gestore in merito agli investimenti da realizzare.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

**ALLEGATI:**

- A – RELAZIONE di accompagnamento al calcolo della tariffa per il periodo di regolazione 2012-2013;
- A1 – L'Articolazione tariffaria nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma;
- A2 – Modulistica ex Deliberazione AEEG 347/2012/R/idr aggiornata al 15 aprile 2013; (\*)
- A3 – Informazioni integrative richieste ad ACEA ATO 2 S.p.A. dall'Ente d'Ambito in base all'art. 6.2 della Deliberazione 585/2012/R/idr;
- A4 – Criteri di ricostruzione delle immobilizzazioni nette di ACEA ATO 2 ai fini del calcolo della tariffa per il periodo transitorio;
- A5 – Libro Cespiti di ACEA del 1997 Azienda Speciale;
- A6 – Elaborazioni del TOOL di calcolo del Metodo Tariffario Transitorio (MTT) aggiornate al 15 aprile 2013; (\*)

B – LETTERA STO ATO 2 del 13 marzo 2013 prot. 66-13 "Investimenti del Gestore del S.I.I.";

C – LETTERA ACEA ATO ATO 2 del 10 aprile 2013 prot. 118/p.

(\*) solo in formato digitale

**il verbalizzante**

**dott. ing. Alessandro Piotti**